




**Procura della Repubblica di Termini
Imerese**

PM Manfredi Lanza

Tribunale presso Termini Imerese

Cancelleria della Giudice Aiello



Zur Kenntnis:

Avv. De Lisi

Avv. Di Liberti

12/03/2026

RGNR 825/25

RGNR 891/25

RG Trib 197/25

MEMORIA DIFENSIVA ai sensi degli artt. 121 e 415-bis c.p.p.

La presente denuncia riguarda il presunto furto di un cane da un'abitazione sita nel territorio del Comune di Bompietro. Dall'esame degli atti di indagine emerge tuttavia con chiarezza che nessuno degli elementi costitutivi essenziali del reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p. risulta integrato.

Inoltre, dalla documentazione investigativa emergono numerosi elementi oggettivi nonché diverse contraddizioni documentate che conducono ad una ricostruzione dei fatti differente e non penalmente rilevante.

Furto ai sensi dell'art. 624 c.p.

L'art. 624 c.p. dispone:

“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto.”

Da tale disposizione derivano i seguenti elementi costitutivi del reato:

1. Cosa mobile altrui
2. Sottrazione
3. Impossessamento
4. Contro la volontà del detentore
5. Fine di profitto

Furto in abitazione – art. 624-bis c.p.



Per la configurabilità della fattispecie aggravata è inoltre necessario:

6. Introduzione in abitazione o luogo di privata dimora

1. Mancata accertabilità di una sottrazione

Ai fini della configurabilità del reato di furto è necessario che sia accertato che il cane sia stato effettivamente sottratto al denunciante da parte dell'indagata. Proprio tale elemento manca nel caso di specie.

Dagli atti di indagine non risulta in alcun modo accertato in quale modo l'animale abbia lasciato il luogo in cui si sarebbe precedentemente trovato. In particolare non è possibile stabilire se il cane sia stato effettivamente portato via da una persona oppure se abbia lasciato autonomamente il recinto dopo l'apertura del cancello.

Parimenti non risulta chiarito da chi il lucchetto del recinto sia stato aperto o danneggiato. Alla luce degli atti non può pertanto escludersi che un'altra persona abbia aperto il recinto e che l'animale lo abbia successivamente abbandonato autonomamente.

In tali circostanze è altresì possibile che il cane abbia lasciato autonomamente il recinto e sia stato successivamente rinvenuto al di fuori della proprietà.

Ne consegue che non risulta in alcun modo accertato che l'indagata abbia posto in essere una condotta di sottrazione penalmente rilevante.

2. Insussistenza della volontà contraria del detentore

Nel caso di specie non ricorre neppure l'elemento della sottrazione contro o senza la volontà del detentore. Dalle conversazioni WhatsApp contenute negli atti di indagine emerge infatti che lo stesso Salvatore Di Prima aveva dichiarato di voler affidare il cane all'indagata.

Il messaggio trasmesso da Franco Gennaro recita:

"Ciao Eva, mi ha detto Salvatore se vuoi lo affida a te il cane, fammi sapere."

Tale comunicazione dimostra chiaramente che Salvatore Di Prima aveva deciso di affidare il cane all'indagata ovvero di consentirle di occuparsene.

A ciò si aggiunge che, secondo quanto risulta dagli atti, il denunciante ha visto più volte l'indagata in pubblico con il cane senza sollevare alcuna obiezione né richiederne la restituzione. Un simile comportamento non solo contraddice



l'esistenza di una volontà contraria, ma lascia piuttosto presumere una quantomeno **autorizzazione implicita** o comunque una **tolleranza** rispetto alla detenzione del cane da parte dell'indagata.

3. Insussistenza dell'impossessamento

Nel caso di specie non risulta neppure configurabile un intento di impossessamento. Già in data **25.02.2025**, dunque prima degli eventi successivamente contestati, l'indagata trasmetteva a Salvatore Di Prima una comunicazione scritta (allegato 8 della CNR) nella quale dichiarava espressamente che il suo unico interesse era esclusivamente il benessere del cane e che non avanzava alcuna pretesa di proprietà sull'animale.

In tale comunicazione si legge testualmente:

„Il mio unico interesse è garantire il suo benessere ... senza alcuna pretesa di proprietà.“

Contestualmente l'indagata dichiarava altresì:

„Se hai bisogno del cane per la caccia, potrai sempre prenderlo.“

Con tale dichiarazione veniva chiarito in modo inequivoco che il denunciante avrebbe potuto riprendere il cane in qualsiasi momento.

Il contenuto di tale scritto è manifestamente incompatibile con l'ipotesi di un intento di impossessamento, elemento invece necessario ai fini della configurabilità del reato di furto.

Assume inoltre particolare rilievo il fatto che tale documento sia stato prodotto negli atti di indagine dallo stesso Salvatore Di Prima. Lo stesso soggetto che si dichiara persona offesa ha quindi introdotto nella documentazione investigativa un elemento che dimostra chiaramente non solo l'assenza di qualsiasi volontà di appropriazione, ma anche il riconoscimento della possibilità di riprendere il cane in qualsiasi momento.

4. Richiesta di apertura del lucchetto

Dalla comunicazione contenuta negli atti di indagine emerge inoltre che l'indagata, già in data **21.02.2025**, aveva chiesto che il lucchetto del recinto venisse aperto affinché il cane potesse essere portato dal veterinario.

Tale circostanza è chiaramente incompatibile con l'ipotesi di un ingresso furtivo o violento. Chi chiede espressamente che un lucchetto venga aperto per poter accedere a un animale evidentemente non agisce con l'intenzione di procurarsi un accesso non autorizzato.



La documentata richiesta di apertura del lucchetto dimostra piuttosto che l'indagata non intendeva affatto ottenere l'accesso al cane in modo autonomo o clandestino. Tale comportamento risulta pertanto incompatibile con l'ipotesi di un furto doloso o di un ingresso abusivo.

5. Assenza del fine di profitto

La configurabilità del reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p. presuppone la sussistenza del **fine di profitto**.

Nel caso di specie tale elemento manca già sulla base delle stesse dichiarazioni contenute nella denuncia. Il denunciante afferma infatti espressamente:

“Tale cane non aveva alcun valore economico...”

Beweis: VERBALE di ricezione denuncia orale

Nella denuncia non viene neppure prospettato quale ulteriore vantaggio, patrimoniale o comunque apprezzabile, la presunta sottrazione avrebbe potuto arrecare all'indagata..

La relazione veterinaria della D.ssa Simona Tacchino documenta inoltre rilevanti problemi di salute. Nel referto si legge:

„Il cane presenta segni clinici compatibili con possibili condizioni di trascuratezza.“

Tra le condizioni documentate figurano, tra l'altro:

- una lesione non trattata alla zampa anteriore
- artrosi
- alterazioni della colonna vertebrale
- dermatite
- parassitosi o disturbi intestinali
- tartaro con colli dentali scoperti
- un soffio cardiaco

Un cane di circa dodici anni affetto da tali patologie non rappresenta un valore patrimoniale economicamente apprezzabile, bensì piuttosto un onere costante sotto il profilo economico e assistenziale.

Gli atti di indagine evidenziano pertanto esattamente l'opposto di una finalità di profitto. Subito dopo aver preso in custodia l'animale



- veniva effettuata una visita veterinaria
- venivano prescritti farmaci
- le relative spese venivano sostenute direttamente dall'indagata.

L'indagata ha infatti provveduto al pagamento sia della prestazione veterinaria sia dei farmaci con proprie risorse economiche. Invece di ottenere un vantaggio patrimoniale, ella ha dunque sostenuto personalmente spese al fine di garantire la cura medica dell'animale.

Un simile comportamento dimostra piuttosto l'assenza di qualsiasi finalità di profitto ed evidenzia un intervento mosso esclusivamente da ragioni di cura e tutela dell'animale. Ne consegue che la sussistenza del fine di profitto richiesto dall'art. 624 c.p. deve ritenersi, nel caso di specie, sostanzialmente esclusa.

6. Il luogo del fatto non integra i presupposti dell'art. 624-bis c.p.

La documentazione fotografica e gli estratti catastali allegati alla denuncia dimostrano che il luogo dei fatti è descritto come un **"magazzino con pertinenza esterna"**.

Già la natura dell'edificio non soddisfa tuttavia i presupposti richiesti dall'art. 624-bis c.p. Dalla documentazione agli atti risulta infatti che si tratta di un magazzino isolato e non abitato, e dunque non di un'abitazione né di un luogo destinato alla vita privata ("abitazione" o "luogo di privata dimora").

Gli atti di indagine riportano inoltre espressamente:

"Nessun segno di effrazione è presente in prossimità dei due accessi del magazzino."

Ne consegue che presso gli accessi del magazzino non sono stati riscontrati segni di effrazione e che non è stato accertato alcun ingresso all'interno dell'edificio.

È stato invece rilevato unicamente un lucchetto danneggiato presso un recinto esterno ("pertinenza esterna") nel quale si trovava il cane. Da ciò risulta che l'animale non si trovava all'interno dell'edificio, bensì in un recinto esterno.

Se il lucchetto di tale recinto si trovava a terra e il cancello risultava aperto, l'animale poteva lasciare l'area unicamente attraverso tale spazio esterno.

Il fatto contestato riguarda pertanto esclusivamente il recinto esterno e non l'edificio stesso. Non ricorre dunque alcuna introduzione in abitazione né in un luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p.



7. Mancanza di prova della responsabilità dell'indagata

Anche qualora si volesse ipotizzare che il cane sia stato effettivamente rimosso dal recinto, dagli atti di indagine non emerge alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare che tale condotta sia stata posta in essere dall'indagata.

Non esistono infatti testimoni che abbiano osservato una sottrazione compiuta dall'indagata, né risultano presenti registrazioni video o altri mezzi tecnici di prova. Parimenti non sono state rilevate o documentate tracce che possano ricondurre la condotta all'indagata.

L'attribuzione della responsabilità nei suoi confronti si fonda pertanto esclusivamente sulla dichiarazione del denunciante e non trova riscontro in alcun elemento probatorio oggettivo.

Una mera affermazione priva di riscontri oggettivi non è tuttavia sufficiente a fondare un accertamento penalmente rilevante dei fatti né a sostenere l'attribuzione della responsabilità penale.

8. Assenza di una sottrazione con violazione del possesso

Anche qualora si volesse ipotizzare, in favore della versione del denunciante, che il lucchetto sia stato danneggiato, da tale circostanza non discende necessariamente una condotta di sottrazione rilevante ai fini del reato di furto.

Dagli atti risulta infatti che il cane si trovava all'interno di un'area recintata dotata di un semplice cancello a griglia. Qualora tale cancello fosse stato aperto, l'animale avrebbe potuto uscire autonomamente dal recinto senza alcun intervento diretto da parte di una persona.

In una simile ipotesi non vi sarebbe alcuna condotta attiva di sottrazione, bensì semplicemente la possibilità che l'animale abbia lasciato autonomamente il recinto. Una ricostruzione di questo tipo metterebbe già in dubbio la stessa sussistenza della sottrazione dal possesso richiesta dall'art. 624 c.p.

In definitiva rimarrebbe, al più, l'eventuale danneggiamento del lucchetto, il cui valore economico – stimabile in circa 5 euro – appare manifestamente privo di qualsiasi rilevanza penale e comunque non collegato ad una sottrazione dimostrata del cane.



9. Condotta riconducibile alla gestione di affari altrui senza mandato (art. 2028 c.c.)

Alla luce delle circostanze risultanti dagli atti, la condotta dell'indagata deve essere valutata anche nell'ambito dell'istituto della **gestione di affari altrui senza mandato** ai sensi dell'art. 2028 c.c.

L'indagata aveva rilevato diversi segni indicativi di una grave trascuratezza dell'animale. Tali elementi sono stati successivamente confermati dalla relazione veterinaria della D.ssa Simona Tacchino. La relativa documentazione risulta inoltre essere stata prodotta agli atti dallo stesso denunciante.

L'animale necessitava con urgenza di una visita veterinaria e di essere posto in condizioni adeguate. Il denunciante, tuttavia, rifiutava qualsiasi forma di comunicazione e non forniva alcuna prova di aver provveduto personalmente a garantire cure veterinarie al cane.

In tale contesto si rendeva necessario intervenire al fine di tutelare la salute dell'animale. Come successivamente accertato dal veterinario, il cane presentava effettivamente condizioni patologiche tali da richiedere l'assunzione quotidiana di diversi farmaci. La visita veterinaria ha dunque confermato la necessità di un intervento medico.

L'operato dell'indagata non era pertanto mosso da alcuna volontà di appropriazione, bensì dall'esigenza di garantire cure veterinarie adeguate e di tutelare lo stato di salute dell'animale.

Alla luce di tali circostanze, la condotta dell'indagata appare riconducibile, quantomeno, ad un intervento effettuato nell'interesse dell'animale e del suo presumibile proprietario nell'ambito di una gestione di affari altrui senza mandato.

10. Mancata prova del possesso del cane in capo al denunciante

Ai fini della configurabilità del reato di furto è necessario che il bene sia sottratto dal possesso di un'altra persona. Nel caso di specie, tuttavia, un effettivo possesso del cane da parte del denunciante non risulta adeguatamente dimostrato.

Il denunciante afferma che l'animale si trovasse nella sua sfera di responsabilità. Tuttavia, negli atti di indagine non emergono elementi oggettivi idonei a comprovare tale circostanza. Salvatore Di Prima sostiene infatti di aver portato il



cane a passeggio due volte al giorno; secondo quanto riferito dall'indagata e da altri proprietari di cani che frequentano abitualmente la zona, tuttavia, egli non sarebbe mai stato visto negli anni precedenti in compagnia dell'animale.


Va inoltre considerato che lo stesso denunciante ha dichiarato:


„Tale cane fu regalato a mio padre“

Da tale affermazione emerge che l'animale era originariamente riconducibile al padre. Negli atti non risulta tuttavia alcuna prova che il possesso o l'effettiva disponibilità dell'animale siano stati successivamente trasferiti al denunciante.

Anche l'effettivo utilizzo del magazzino nel quale il cane si sarebbe stato non risulta chiaramente accertato. Secondo i dati catastali, l'immobile risulta tuttora intestato a **DI PRIMA Santo** e **DI VENUTA Vincenza**, senza che emerga alcuna voltura o intestazione a favore del denunciante.

Rimane pertanto incerto se il cane si trovasse effettivamente nel possesso del denunciante. In assenza di un possesso dimostrato, non può neppure ritenersi configurabile una sottrazione dal suo possesso.







Conclusioni

Dall'analisi degli atti di indagine emerge che, nel caso di specie, il reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p. non risulta integrato.

In particolare risultano mancanti:

- una sottrazione dimostrabile dalla sfera di disponibilità del denunciante
- una volontà contraria del detentore
- un intento di impossessamento
- una finalità di profitto
- i presupposti della fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p.
- una prova oggettiva della condotta di sottrazione
- una prova oggettiva della responsabilità dell'indagata
- una violazione del possesso chiaramente accertabile
- nonché un riscontro sufficiente che il cane si trovasse effettivamente nel possesso del denunciante.

Dalla documentazione agli atti emerge inoltre che la condotta dell'indagata era collegata alla necessità di garantire le cure veterinarie dell'animale e non era in alcun modo finalizzata ad una appropriazione illecita.

Alla luce di tali circostanze, dagli atti di indagine non emergono elementi sufficienti idonei a sostenere l'esercizio dell'azione penale.

Già dalle circostanze documentate negli atti emerge inoltre che il fatto descritto non integra gli estremi né del reato di furto di cui all'art. 624 c.p., né della fattispecie di furto in abitazione prevista dall'art. 624-bis c.p., e pertanto non sussiste penalmente.

Allo stato delle indagini risultano pertanto assenti elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.

Si chiede pertanto l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 408 c.p.p., perché il fatto non sussiste.



Tradotto con l'aiuto di strumenti digitali